



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

XI Direzione Organizzativa

Area di Vigilanza e Soccorso Collettivo

Ordinanza n. 94 del 25 novembre 2021

OGGETTO: istituzione divieto di transito temporaneo veicolare e pedonale nella via Della Pineta della frazione di Marinella di Selinunte (tratto compreso tra la via Del Cantone e la barra di accesso alla riserva naturale orientata Foce del Belice) a far data dal 25 novembre 2021.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE a causa dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che in quest'ultimo arco temporale hanno interessato il territorio di Castelvetrano, il manto stradale di diverse strade del medesimo territorio comunale è stato gravemente danneggiato;

CHE a seguito di diverse interlocuzioni con i tecnici del Comune di Castelvetrano è emersa la pericolosità del tratto stradale di cui all'odierna ordinanza in quanto le frane continuano a essere a tutt'oggi in evoluzione tanto da destare pericolo sia per il transito veicolare che per il transito pedonale;

RITENUTO necessario e urgente provvedere, per quanto sopra espresso, interdire la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada indicato in oggetto al fine di assicurare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 32 del 31 agosto 2021;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

ISTITUIRE, temporaneamente, i seguenti divieti nella via Della Pineta della frazione di Marinella di Selinunte (tratto compreso tra la via Del Cantone e la barra di accesso alla Riserva Naturale Orientata Foce del Belice) a far data dal 25 novembre 2021 e sino a cessate esigenze:

- a) **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.);**
- b) **DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE (fig. II 54 art. 117 Reg. Es. C.d.S.).**

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi, temporaneamente, sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene notificata:

- a cura dei messi notificatori alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge;
- alle altre Forze di Polizia del territorio comunale, ai servizi di soccorso sanitari e antiincendio e al Libero Consorzio Comunale di Trapani a mezzo P.E.C..

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla Sede del Comando, 25 novembre 2021

*Il Responsabile del Procedimento
f.to (Comm. Antonio Ferracane)*

*Il Comandante
f.to (Dott.ssa Rosaria Raccuglia)*